COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.3.1994 (osservata dal CORECO con ordinanza n. 13204 in data 02.05.1994;
- Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.6.1994, controllata senza rilievi dal CORECO in data 4.7.1994.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.1999, esecutiva in data 30.03.2000.
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/03/2014.

c.c. 2.12.2016

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Delle fonti normative)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, i rapporti giuridici e, in generale qualsiasi altra attività, anche materiale, volte e poste in essere dai competenti Organi ed Uffici Comunali, in materia di polizia mortuaria, che non siano disciplinati autonomamente dalle seguenti altre fonti normative sopraordinate:
   - Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: artt. 103, 254, 337-343, 344-346 e 358 ed altri articoli dello stesso T.U., interessanti la polizia mortuaria;
   - D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 Nuovo Regolamento dello Stato Civile;
   - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Regolamento di Polizia Mortuaria;
   - Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004 n. 19, modificata con Legge Regionale Emilia Romagna 27 luglio 2005, n. 14.
2. Qualunque variazione intervenga nelle fonti di cui al precedente comma, nonché nelle altre norme e convenzioni internazionali richiamate espressamente nel D.P.R. 285/90, costituisce anche variazione al presente regolamento, immediatamente efficace.
3. Copia del presente Regolamento, della Tariffa e di tutte le fonti normative indicate nel precedente comma devono essere costantemente messe a disposizione del pubblico, a cura del Custode nell'Ufficio del Cimitero Urbano e del Responsabile del Servizio. Chiunque può a proprie spese, averne copia.
4. Presso i Cimiteri sono tenuti, sempre a cura e sotto la responsabilità del Custode - per esigenze di servizio e a disposizione della Pubblica Autorità, degli Organi di Controllo e di chiunque vi abbia interesse, anche ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i seguenti ulteriori atti:
   a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
   b) copia della planimetria cimiteriale in scala 1:500, così come previsto dall'art. 54 del D.P.R. 285/90;
   c) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
   d) copia dell'elenco dei campi comuni in scadenza nell'anno;
   e) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca o di retrocessione;
   f) copia del provvedimento che fissa l'orario di apertura e di chiusura del Cimitero;
   g) il registro dei reclami e delle osservazioni.

Art. 2
(Rinvio espresso al D.P.R. 10.9.90 , n. 285)

1. Per agevolarne la lettura e la corretta applicazione, si elenca, qui di seguito, la materia per Capi del Regolamento approvato con D.P.R. 285/90, richiamando, accanto ad ognuno dei Capi stessi, i successivi articoli del presente regolamento che eventualmente integrano in modo specifico la materia stessa:
   - CAPO I: Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi (V. anche succ. artt. 7 e 8)
   - CAPO II: Periodo di osservazione dei cadaveri (V.anche succ. art. 9)
   - CAPO III: Depositi di osservazione e obitori (V. anche succ. art. 10)
   - CAPO IV: Trasporto dei cadaveri (V. anche successivi artt. dal n. 11 al n. 17bis)
   - CAPO V: Riscontro diagnostico

- CAPO VI: Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- CAPO VII: Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- CAPO VIII: Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere
- CAPO IX: Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (V. anche succ. artt. 18, 19, 20, 39, e da 41 a 45)
- CAPO X: Costruzione dei cimiteri: Piani generali. Disposizioni tecniche generali. (Vedi anche successivi artt. 21, 22 e 23)
- CAPO XI: Camera mortuaria
- CAPO XII: Sala per autopsie
- CAPO XIII: Ossario comune
- CAPO XIV: Inumazione
- CAPO XV: Tumulazione
- CAPO XVI: Cremazione
- CAPO XVII: Esumazione ed estumulazione (V. anche successivo art. 25)
- CAPO XVIII: Sepolture private nei cimiteri (V. anche successivi artt. 26, 27, da 31 a 38 e 40)
- CAPO XIX: Soppressione dei cimiteri (V. anche art. 28)
- CAPO XX: Reparti speciali entro i cimiteri (V. anche artt. 29 e 30)
- CAPO XXI: Sepolcri privati fuori dai cimiteri
- CAPO XXII: Disposizioni finali e transitorie (V. anche successivi artt. da 46 a 48)

2. I Capi del D.P.R. n. 285/90, elencati nel precedente comma, che non siano seguiti dalla indicazione specifica di alcuni articoli del presente regolamento, non necessitano di alcuna norma regolamentare comunale integrativa.

Art. 3
(Competenze comunali)

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e dei servizi amministrativi e tecnici del Comune, nonché degli uffici e servizi dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza, ferme restando le attribuzioni espressamente assegnate dalla legge ed altra Autorità o Ente.

Art. 4
(Organizzazione degli uffici comunali)

1. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici è anche responsabile dell'Unità operativa servizi cimiteriali, un Aggiunto amministrativo ed un Aggiunto tecnico sono diretti referenti del suddetto Responsabile.
2. Collaborano direttamente ed in stretta connessione con il predetto Responsabile dell'Unità Operativa dei Servizi Cimiteriali, il Medico necroscopo ed il Responsabile dei servizi sanitari, limitatamente alle rispettive competenze.
3. Deve essere previsto il posto di Custode del Cimitero, cui sono affidati anche i compiti di cui ai successivi artt. 18 e 20.
4. Nel regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8.6.1990 n. 142, dovranno essere previste apposite norme, coordinate con i precedenti commi e con il successivo art. 42 (Uffici Comunali di polizia mortuaria).

Art. 5
(Responsabilità)

1. Il Comune, per mezzo dell'Ufficio Tecnico e dei Servizi Cimiteriali, cura che all'interno dei Cimiteri Comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatta salva l'eventuale azione penale.
3. Fatto salvo il comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. 285/90 - in merito al controllo dei Cimiteri, spettante ai sanitari incaricati - il Custode del cimitero, i necrofori e qualunque altro personale comunale addetto ai servizi cimiteriali, sono incaricati di dare esecuzione e di fare osservare le norme del presente regolamento, sotto comminatoria delle previste sanzioni.

Art. 6
(Della facoltà di disporre della salma e dei funerali)

1. Nel disporre della salma e del rito funebre ha prevalenza assoluta la volontà comunque espressa in precedenza dal defunto, compatibilmente con la vigente normativa.
2. In difetto, le facoltà di cui sopra spettano ai familiari, secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori, e quindi, in ordine di grado, gli eredi istituiti. L'ordine suesposto vale anche per la scelta della sepoltura, per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme.
3. Il coniuge, divorziato o separato legalmente, decade da tali facoltà.

TITOLO II
(NORME SPECIFICATAMENTE INTEGRATIVE DEL D.P.R. N. 285/90)

SEZIONE I
(DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI)

Art. 7
(Coordinatore sanitario e medico necroscopo)

1. Le funzioni di Coordinatore Sanitario e di medico necroscopo, previste dal D.P.R. n. 285/90, saranno svolte dai sanitari incaricati dal competente Organo dell'U.S.L., il quale ne darà immediata comunicazione al Sindaco, anche in caso di successive variazioni.

Art. 8
(Integrazione delle schede di morte)

1. Per l'esatto adempimento di cui all'art. 3, e di ogni altro articolo a questo connesso, del D.P.R. 285/90, i sanitari che compilano la scheda di morte devono esplicitamente dichiarare - ove, a loro giudizio, ne ricorrano i presupposti - il sospetto che la causa di morte sia dovuta a reato.

SEZIONE II
(Periodo di osservazione dei cadaveri)

Art. 9
(Organizzazione strumentale)

1. I sanitari incaricati dall'U.S.L. rispondono del puntuale adempimento delle funzioni previste dagli artt. 8, 9 e 11 del D.P.R. 285/90 e, allo scopo, essi segnalano al Comune l'occorrente organizzazione strumentale, ove mancante o carente.

SEZIONE III
(DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI)

Art. 10
(Sorveglianza dei cadaveri)

1. Ai fini del comma 2 dell'art. 12 del D.P.R. 285/90, i sanitari incaricati rispondono della sorveglianza, che dovrà essere svolta in modo efficiente dal personale addetto, affinché sia assicurato comunque il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
2. In assenza di adeguate strutture proprie, il Comune assicura la disponibilità di locali per il deposito di cadavere in osservazione e di locali adibiti ad obitorio, attrezzati secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 285/90, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 19/2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 14/2005, avvalendosi dell'utilizzo, previe intese con la Direzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, dei locali destinati ad obitorio, servizi accessori e complementari e del relativo personale assegnato annessi alla struttura ospedaliera di Fiorenzuola d'Arda, riconoscendo peraltro al personale preposto ai servizi di cui si tratta che lo specifico profilo professionale dai medesimi posseduto risulta adeguato e qualificato anche per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali attribuiti dalla vigente normativa al Comune nella predetta materia e che in conseguenza di quanto sopra, detto personale deve intendersi competente anche allo svolgimento degli specifici servizi e funzioni di polizia mortuaria per conto e nell'interesse del Comune di Fiorenzuola d'Arda, in correlazione a quanto previsto al precedente articolo 3.

SEZIONE IV
TRASPORTO DEI CADAVERI ED ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 11
Potestà regolamentare dell'Ente

1. La presente Sezione disciplina la potestà regolamentare del Comune di Fiorenzuola d'Arda in materia di trasporti funebri e di connesse attività funebri, in quanto servizio pubblico seppur non esercitato a norma dell'art. 19 comma 1 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

Art. 11 bis
Ambito territoriale dei servizi

1. Nel territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda è consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre da parte di qualsiasi Impresa di onoranze funebri regolarmente costituitasi ai sensi del

Libro V del Codice Civile o degli artt. 22 lett. C) ed E), 24 e 25 della Legge 8.6.90 n. 142 e successive modificazioni avente sede principale in ambito comunale, o avente in esso una propria sede secondaria o filiale, accreditata dall'Amministrazione Comunale mediante apposito provvedimento autorizzatorio conferito, previa istruttoria d'ufficio, ai sensi del successivo art. 14 del presente Regolamento.

2. Sono altresì abilitate all'esercizio del servizio dei trasporti funebri in questo Comune, le Imprese aventi unicamente sede altrove, senza previa specifica autorizzazione al trasporto dell'Amministrazione Comunale, intendendosi tali trasporti occasionali, e quindi non consuetudinari. Dette imprese dovranno comunque possedere tutte le autorizzazioni amministrative e di P.S. previste dalla legge, documentabili anche mediante autocertificazione.
3. Tale disciplina configura la completa liberalizzazione del suddetto servizio, precedentemente esercitato mediante concessione, pur nell'ambito delle disposizioni contenute nella presente Sezione.
4. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda rinuncia pertanto al diritto di privativa al medesimo spettante in virtù dell'applicazione dell'art. 19 D.P.R. 10.9.90 n. 285, riservandosi sin d'ora tuttavia la facoltà di riassumerlo in qualsiasi momento attraverso ulteriore modifica delle presenti norme regolamentari.

Art. 12
Definizione di trasporto di cadavere ed attività funebre

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di cui al precedente comma sono altresì compresi la raccolta del cadavere e la sua collocazione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento con il carro funebre, nonchè la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.
3. Tutte le incombenze relative ai trasporti funebri, ivi compresi i trasporti di resti mortali, ossei,ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi sono soggette all'ordine e alla vigilanza del Sindaco, il quale si avvale, per l'emissione di specifici provvedimenti, della consulenza e del supporto, anche propositivo, dei competenti Responsabili amministrativi o sanitari della struttura comunale e dell'Azienda USL territorialmente competente.
4. A quest'ultima spetta in particolare la vigilanza e il controllo, a fini igienico-sanitari, sul servizio di trasporto dei cadaveri, riferendone annualmente al Sindaco e proponendogli i provvedimenti ritenuti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
5. Per attività funebre si intende il servizio svolto dalle Imprese accreditate che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
   a) il disbrigo, su mandato degli utenti, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 R.D. 18.6.1931 n. 773;
   b) fornitura di casse mortuarie e altri articoli funebri, purchè in occasione del funerale;
   c) il trasporto del cadavere e le altre funzioni di competenza dell'incaricato del trasporto stesso secondo le norme vigenti in materia;
6. L'attività funebre è svolta unicamente da Imprese, regolarmente costituite a mente del precedente art. 11 bis comma 1, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati, anche in relazione al numero di decessi annui nel Comune.
7. L'adeguatezza è valutata dal Comune in relazione al possesso da parte delle Imprese di cui al precedente comma, dei seguenti requisiti tecnico-operativi ed organizzativi minimi:
   a) disponibilità continuativa e contemporanea di almeno due carri funebri e di un automezzo adibito al recupero delle salme;
   b) disponibilità di una rimessa delle attrezzature e del parco macchine avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13;

c) possesso di apposita autorizzazione comunale all'esercizio dell'impresa di onoranze funebri;
d) un direttore tecnico responsabile dell'andamento dell'Impresa e altro personale stabilmente dipendente in misura non inferiore a tre unità con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, quando occorrente, purchè in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza, assistenza sanitaria e di infortuni, nonchè contro ogni rischio per risarcimento dei danni a persone e cose;
e) disponibiltà continuativa nel Comune di Fiorenzuola d'Arda di una sede per la trattazione degli affari.

Art. 13
Requisiti dei carri e delle rimesse funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 20 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.
2. Le rimesse dei carri funebri e delle attrezzature, in esecuzione dell'art. 21 del D.P.R. n. 285/90, devono essere ubicate in località idonea a non arrecare disturbo agli abitanti della zona, e comunque non oltre un raggio di 15 km. dal centro abitato del Comune di Fiorenzuola d'Arda, pur se ricadente in altro Comune. Per le Imprese già operanti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina, viene confermata l'idoneità dell'ubicazione delle relative rimesse nell'ambito dell'individuazione già effettuata a norma del precitato art. 21 D.P.R. n. 285/90.
3. Dette rimesse debbono essere provviste di attrezzature e di mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri funebri.
4. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri è attestata mediante apposita certificazione della competente AUSL.

Art. 14
Possesso dei requisiti ed accreditamento

1. I requisiti di cui ai precedenti art. 12 comma 7 e 13 devono essere posseduti dalle Imprese interessate all'atto dell'accreditamento, previa verifica d'ufficio da parte del Comune, il quale è tenuto successivamente a verificarne costantemente la permanenza ai fini della prosecuzione dell'attività.
2. La negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre può svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta dell'Impresa interessata formulata per iscritto, presso il luogo indicato nella richiesta stessa, purché non all'interno di strutture sanitarie pubbliche, locali di osservazione ed obitori.
3. L'ordine e la vigilanza sull'attività funebre delle Imprese autorizzate nonché la verifica della permanenza nel tempo dei requisiti di cui al precedente comma 7 dell'art. 12 compete al Sindaco, che si avvale all'uopo degli organi di Polizia Municipale.

Art. 15
Gratuità del trasporto di cadavere

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) secondo capoverso del D.P.R. n. 285/90 il trasporto dei cadaveri deve essere sempre effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. Il Comune assume, in tutto o in parte, a proprio carico l'onere finanziario del trasporto, nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, avuto riguardo alle fasce di reddito dei famigliari del defunto, da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Sono parimenti a carico del Comune le spese relative all'effettuazione dei seguenti servizi funebri e necroscopici di istituto:
   a) la visita necroscopica;
   b) uso del locale di osservazione ed obitorio a norma della Sezione III del presente Regolamento;
   c) il recupero e il trasporto all'obitorio, su disposizione della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) dei cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato; questo servizio, che è retribuito dal Comune in base a speciale tariffa, da determinarsi con provvedimento della Giunta Comunale, deve fare carico obbligatoriamente a tutte le Imprese accreditate, a pena di revoca dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di trasporti funebri (questo obbligo deve essere trascritto nel provvedimento di autorizzazione comunale all'esercizio dell'impresa). Al fine di garantire il presente servizio le Imprese saranno tenute ad osservare, a richiesta del competente Responsabile del Servizio, i turni a rotazione predisposti dal Comune;
   d) trasporto funebre e fornitura del feretro nelle forme più semplici ai sensi del comma 2 del presente articolo;
   e) rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
   f) attività di polizia mortuaria e vigilanza sull'attività funebre;
4. Sono infine a carico del Comune i seguenti servizi cimiteriali:
   a) l'inumazione in fosse di campi comuni di rotazione decennale;
   b) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
   c) la cremazione per quanto di competenza del Comune, in applicazione della Legge 29.10.1987 n. 440;
   d) la collocazione in ossario o cinerario comune.

Art. 15 bis
Onerosità del trasporto di cadavere

1. In tutti gli altri casi, non compresi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 15 il servizio di trasporto è a pagamento ed il relativo onere compete agli utenti richiedenti il servizio medesimo.
2. E' stabilito a favore del Comune, per ciascun trasporto a pagamento il versamento di un diritto fisso, da determinarsi con provvedimento del Consiglio Comunale, nei seguenti casi:
   a) il trasporto si effettui integralmente sul territorio comunale;
   b) il trasporto avvenga in entrata sul territorio comunale;
   c) il trasporto avvenga in uscita dal territorio comunale;
   d) il trasporto si effettui in transito, sul territorio comunale, al solo fine di celebrare le esequie del defunto, sia in entrata che in uscita.
3. Sono esonerati dal versamento del diritto fisso di cui al precedente comma 2:
   a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, a norma del comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. n. 285/90;
   b) i trasporti in entrata ed uscita dal Comune quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici, fermo restando il pagamento del trasporto funebre a carico di chi lo richiede;
4. I corrispettivi dei diritti fissi ed ogni altra eventuale tassa o prezzo dovuti per determinati servizi svolti dal Comune, possono essere dal richiedente versati all'Impresa incaricata, previo rilascio di regolare fattura, e da quest'ultima riversati all'economo comunale.

5. Il Servizio Economale deve rilasciare le ricevute, le note, le quietanze ecc. relative ai diritti, tasse e prezzi di esclusiva sua ragione in capo agli utenti e non già alle Imprese incaricate dei servizi funebri.

Art. 16
Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione della disciplina regolamentare di cui alla presente Sezione e nelle more dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di determinazione dei diritti, tariffe, prezzi ecc. di spettanza comunale, gli stessi sono applicabili nella misura attualmente in vigore, come determinata dai rispettivi atti esecutivi.

Art. 16 bis
Tariffa del servizio dei trasporti funebri

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, la misura massima delle tariffe vigenti nell'ambito del territorio comunale, da praticarsi dagli esercenti l'attività funebre, per quanto concerne il tipo di trasporto di cadavere a pagamento maggiormente diffuso nello stesso ambito comunale. La mancata rideterminazione delle tariffe di cui al precedente capoverso, ne comporta l'applicazione nella misura massima stabilita per l'anno precedente.
2. L'esercente l'attività funebre è tenuto a depositare presso l'ufficio amministrativo di Polizia Mortuaria del Comune, a pena di revoca dell'accreditamento, la prima volta e, successivamente ad ogni variazione il prezziario, sottoscritto in originale, delle forniture e prestazioni. Copia del prezziario deve inoltre essere esposta nella sede dell'impresa in luogo ben visibile al pubblico ed esibita a chi richiede il preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Art. 17
Orario e altre modalità per il trasporto

1. La disciplina dell'orario per il trasporto dei cadaveri, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 285/90, nonché le modalità, i percorsi e le soste ed ogni altra connessa incombenza, sono disposti dal Sindaco con ordinanze o altri specifici provvedimenti, su proposta del Responsabile del Servizio e, occorrendo degli organi sanitari, sulla base delle rispettive competenze.
2. La richiesta di autorizzazione all'effettuazione del trasporto funebre è fatta, di regola, dall'Impresa a cui sia stato conferito mandato a norma del precedente art. 12 comma 5 lett. a) all'ufficio amministrativo di Polizia Mortuaria del Comune.
3. La fissazione del trasporto e del relativo orario viene effettuata, nel rispetto dell'ordinanza sindacale di fissazione degli orari e secondo l'ordine di presentazione all'Ufficiale di Stato Civile della denuncia di morte.
4. Tale fissazione si ritiene definitiva e vincolante a condizione che il certificato necroscopico non stabilisca tempi superiori per il rilascio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, della prescritta autorizzazione alla sepoltura e per il rilascio, da parte del Sindaco (o di suo apposito incaricato alla firma) della prescritta autorizzazione al trasporto salma, a norma dell'art. 23 del D.P.R. n. 285/90, prolungando in tal modo, il periodo di osservazione della salma. Sono fatti salvi, in tal caso, anche eventuali altri provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria.
5. In casi eccezionali, per ragioni di igiene o di ordine pubblico, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe generali o specifiche all'ordinanza di cui al presente articolo.

6. Nel controllo dell'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti in materia, il Sindaco si avvale oltreché degli organi di cui al precedente art. 12 comma 3 nell'esercizio delle potestà allo stesso spettanti, anche del Comando degli Agenti di Polizia Municipale.
7. Nei giorni festivi non possono essere effettuati trasporti funebri relativi ai funerali con destinazione verso il Cimitero Comunale e frazionale. E' consentito, con apposito attestato medico e secondo le modalità previste dalla normativa regionale, il trasporto di salma, per l'osservazione presso:
   - l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
   - il servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
   - le apposite strutture adibite al commiato.

   E' altresì consentito il trasporto di cadavere a bara aperta in abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria, previo l'invio al Comune di autodichiarazione da parte dell'impresa di onoranze funebri in cui dichiara che detto trasporto è conforme alla normativa vigente ed in particolare:
   - che il trasporto è portato a termine entro le 24 ore dal decesso e viene effettuato con contenitore impermeabile non sigillato e per una distanza non superiore ai 300 km nell'ambito della Regione Emilia Romagna;
   - che è in possesso del certificato del medico necroscopo da cui risulta che è stato effettuato il tanatogramma;
   - che è in possesso del modulo sottoscritto da un familiare richiedente il trasporto e compilato dal medico curante, per la parte di competenza (esclusione dell'ipotesi di reato e dichiarazione che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica).

   Tale autodichiarazione, corredata di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa regionale deve essere inviata via fax, o con modalità analoghe, al competente Ufficio Comunale. L'autorizzazione verrà rilasciata, dal Comune, entro il primo giorno feriale utile successivo a quello festivo.
8. In caso di due o più giorni festivi consecutivi, i funerali ed i trasporti funebri si eseguono in quello determinato dal Comune secondo le eventuali ordinanze sindacali in deroga.
9. La richiesta del trasporto funebre, avente per destinazione un Cimitero o altro luogo fuori dal territorio comunale, è presentata nei giorni feriali al Comune che potrà rilasciare autorizzazione anche per un giorno festivo. Nei giorni festivi il trasporto di salma o il trasporto di cadavere a bara aperta è consentito con le modalità di cui al precedente comma 7.
10. Il trasporto funebre deve svolgersi lungo l'itinerario più breve o comunque seguendo quello che reca minor intralcio alla circolazione.
11. I trasporti relativi a salme decedute accidentalmente o rinvenute, a resti mortali e ossa umane, rinvenute, debbono avvenire secondo le disposizioni della competente autorità durante tutte le ventiquattro ore giornaliere feriali e festive.
12. Le modalità ed i tempi di rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di cadavere a bara aperta nei giorni feriali rimangono disciplinate dalle indicazioni operative emanate dal Funzionario competente con propria determinazione n. 905 in data 29/11/2010.

Art. 17 bis
Decreti Sindacali di trasporto di cadavere

1. I decreti del Sindaco di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 285/90 devono essere preceduti da apposita attestazione dell'avvenuta osservanza di tutte le sottostanti prescrizioni, sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal medico necroscopo.

SEZIONE V
(DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI)

Art. 18
(Documenti di accompagnamento del feretro)

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non è corredato:
   a) dell'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, ex art. 6 del D.P.R. 285/90;
   b) dell'autorizzzaione al trasporto rilasciato dal Sindaco, ex art. 23 del D.P.R. 285/90;
   c) del verbale redatto dal personale dell'U.S.L. appositamente delegato a riscontrare la rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90;
2. Tali documenti devono essere ritirati dal Custode del cimitero al momento della consegna di ogni feretro e conservati presso di sè.
3. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, e 53 del D.P.R. 285/90.

Art. 19
(Manutenzione, ordine e vigilanza sui cimiteri)

1. Della manutenzione dei cimiteri comunali risponde direttamente l'Aggiunto tecnico e l'Ufficio tecnico comunale, mentre dell'ordine interno risponde il Custode.
2. Restano fermi i poteri di controllo spettanti al Coordinatore sanitario, ex art. 52 del D.P.R. 285/90.

Art. 20
(Altri specifici compiti del Custode)

1. Al custode cimiteriale, incombono i seguenti ulteriori compiti:
   a) tenere aggiornata la planimetria in scala 1:500 relativa a quanto stabilito dall'art. 54 del D.P.R. 285/90;
   b) provvedere alla tenuta, all'aggiornamento, alla custodia ed all'affissione degli atti di cui al precedente art. 1;
   c) custodire le chiavi degli ingressi, dei sotterranei, dei luoghi di deposito, di osservazione, della camera mortuaria e di ogni altro locale dei cimiteri;
   d) dare le più ampie informazioni che vengono richieste dai visitatori e trascrivere, sull'apposito registro, gli eventuali reclami, osservazioni, ecc...;
   e) vigilare su tutte le operazioni che si svolgono nei Cimiteri, accertando che siano debitamente autorizzate e che si svolgano secondo le suddette autorizzazioni;
   f) vigilare sul personale addetto ai Cimiteri ed ai servizi funebri, circa l'esercizio delle relative attribuzioni e la disciplina e riferire, immediatamente al Responsabile del servizio ed ai competenti sanitari, ogni eventuale irregolarità riscontrata;
   g) nel mese di maggio di ogni anno, segnalare, con apposito rapporto, le occorrenti riparazioni per la conservazione degli attrezzi, dei fabbricati, ecc, accompagnandolo con tutte le osservazioni che riterrà opportune; tali segnalazioni potranno, comunque, essere anche fatte nel corso dell'anno se ritenute urgenti;
   h) indicare le riparazioni occorrenti alle sepolture private, essendo la manutenzione delle stesse a carico dei concessionari, allo scopo di rendere adottabili i provvedimenti del caso;
   i) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle fosse dei campi comuni;

l) assistere e sorvegliare ai fini del corretto svolgimento di ogni tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione, ai sensi degli specifici articoli di legge e del presente regolamento;

m) raccogliere e depositare nell'ossario comune dei cimiteri i resti mortali, quando ne ricorra l'ipotesi ed accertare che i rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali siano smaltiti ai sensi del successivo art. 41;

n) attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite dagli addetti ai servizi cimiteriali e fare ai medesimi le proposte necessarie ed opportune in merito ai servizi affidatigli.

2. Il custode ha l'obbligo di abitare permanentemente nella casa unita al cimitero urbano; l'uso di tale abitazione è gratuito.
3. Il custode ha inoltre dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi in pregiudizio del cimitero, sia all'interno che all'esterno, e che si introducano in esso persone non legittimate o che commettano atti per i quali è prevista l'espulsione, fatto salvo ogni fatto rilevante come illecito, da segnalare immediatamente alle autorità competenti.

SEZIONE VI
(COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI)

Art. 21
(Piano Regolatore Cimiteriale e cimiteri comunali)

1. Il Comune deve dotarsi di un Piano Regolatore Cimiteriale, comprendente, oltre alla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285, anche tutte le occorrenti norme tecniche riguardanti qualsiasi attività edilizia da svolgere, anche a cura di privati e concessionari, all'interno dei cimiteri.
2. Il Comune dispone, oltre che del Cimitero Urbano, anche del Cimitero frazionale di San Protaso, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.
3. A norma del combinato disposto degli artt. 337 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e il D.P.R. 285/90, i cimiteri comunali devono disporre almeno di un reparto a sistema di inumazione.
4. I servizi obbligatori del seppellimento e della custodia dei cadaveri ed ogni altro adempimento stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, in materia di polizia mortuaria, sono garantiti dal Comune, che vi provvede sia mediante personale proprio sia mediante altro personale, in esecuzione di un rapporto di concessione con le imprese addette ai trasporti funebri, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'USL.

Art. 22
(Periodo di rotazione)

1. Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 285/90, il periodo di rotazione per le inumazioni viene fissato in anni dieci.
2. Il Consiglio Comunale, con apposito atto, potrà determinare un periodo inferiore ai dieci anni, ove ricorrano i presupposti risultanti da apposita relazione tecnico-sanitaria, osservata la procedura di cui all'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Art. 23
(Monumenti su aree concesse per sepolture private)

1. Ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 285/90, i monumenti e le lapidi non devono impedire il previsto naturale processo di mineralizzazione delle salme. In difetto, da accertarsi a cura del competente

ufficio comunale, tali manufatti devono essere rimossi, oppure devono essere predisposti i mezzi a carico degli interessati, per assicurare tale processo di mineralizzazione.
2. Se la parte interessata non provvede a quanto intimato dal competente ufficio, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente.
3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano in ogni altro caso in cui non siano assicurati i prescritti processi di mineralizzazione delle salme.
4. La collocazione di monumenti, di lapidi e di qualsiasi altro manufatto, sulle sepolture, anche private, presuppone la preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale potrà richiedere, a tale scopo, apposito disegno in scala redatto da un competente esperto, anche in conformità alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
5. Le costruzioni delle sepolture private sono soggette alle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale ed approvate ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 285/90.

SEZIONE VII
(CREMAZIONE)

Art. 24
(Dimensioni delle urne cinerarie)

1. Nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, il Consiglio Comunale - su conforme parere tecnico/sanitario - determinerà le caratteristiche dell'edificio e le dimensioni delle urne cinerarie, in esecuzione dell'art. 80 del D.P.R. 285/90.
2. Nell'edificio predetto, costruito a cellette cinerarie, verranno raccolte le urne cinerarie che siano richieste dai parenti in occasione delle cremazioni, previo pagamento di apposito diritto previsto nella tariffa. In mancanza di espressa richiesta, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune, costruito sempre nel predetto edificio.

SEZIONE VIII
(ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE)

Art. 25
(Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco, su conforme proposta del responsabile del servizio e dei competenti sanitari, dispone ogni anno, con apposita ordinanza, il programma per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, quali definite dal Capo XVII del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non possono essere eseguite se non previo ordine della competente Autorità, in conformità a quanto disposto nel citato Capo XVII; sempre in via straordinaria, il Sindaco, a richiesta dei parenti e sotto la sorveglianza dei Responsabili sanitari, potrà autorizzare esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

SEZIONE IX
(SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI)

Art. 26
(Formalità degli atti di concessione)

1. La Giunta Comunale è competente ad adottare la deliberazione, con la quale vengono disposte le concessioni di cui agli artt. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90. Con lo stesso atto, viene approvato,

per ogni singolo concessionario, lo schema della "Concessione-Contratto", che dovrà disciplinare i rapporti fra Concessionario e Comune e che verrà sottoscritto dalle parti (Sindaco e Concessionario).
2. La firma della Concessione-Contratto spetterà al responsabile del servizio, quando entrerà in vigore la modifica dello Statuto, in esecuzione dell'art. 36, comma 5-ter, della legge 142/90, nel testo aggiunto con l'art. 13 della Legge 25.3.1993, n. 81.
3. Tutte le conseguenti operazioni finanziarie devono essere regolamentate ed attuate esclusivamente attraverso i servizi di tesoreria comunale.

Art. 27
(Tumulazioni di non familiari)

1. Per l'applicazione dell'art. 93, comma 2, del D.P.R. 285/90, si deve verificare almeno uno dei seguenti criteri che costituiscono il presupposto per la tumulazione dei non familiari:
   - convivenza, a qualsiasi titolo, per almeno 15 anni, con il nucleo familiare,
   - assistenza domiciliare non retribuita ad un componente la famiglia, in stato di malattia cronica,
   - in altri casi esaminati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune esige un diritto stabilito nella Tariffa di cui al precedente art. 14.

SEZIONE X
(SOPPRESSIONE DI CIMITERI)

Art. 28
(Ritiro dei materiali dei monumenti)

1. In esecuzione dell'art. 99, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, ove i concessionari non provvedano, a proprie spese, al ritiro dei materiali dei monumenti e dei segni funebri, entro sessanta giorni dall'invito fatto dal responsabile del servizio, detti materiali e segni funebri passano in proprietà del Comune.

SEZIONE XI
(REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI)

Art. 29
(Sepoltura di defunti ebrei)

1. Per la sepoltura dei defunti ebrei trova piena applicazione l'art. 16 della Legge 8 marzo 1989, n. 101. Il Sindaco, prima di stipulare l'atto di concessione di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 101/1989, dovrà promuovere l'adozione di apposita deliberazione a cura della Giunta Comunale.
2. Le concessioni previste dall'art. 16 della Legge 101/1989 hanno una durata di 99 anni e sono rinnovabili in via obbligatoria, salvo eccezionali concrete e comprovate ragioni di pubblico interesse.
3. Le concessioni di cui al presente articolo, alla stregua di tutte le altre concessioni per le sepolture private, sono soggette al pagamento di un canone, come da tariffa.

Art. 30
(Mancata previsione e/o concessione dei reparti speciali)

1. La mancata previsione e la mancata concessione dei reparti speciali di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990 - nelle ipotesi diverse da quella prevista nel precedente articolo - devono essere esaurientemente motivate, rispettivamente, dalla Giunta Comunale dal Sindaco.

SEZIONE XII
(CONCESSIONI PER LE SEPOLTURE PRIVATE - REVOCA E DECADENZA)

Art. 31
(Oggetto e durata delle concessioni)

1. La concessione cimiteriale ha per oggetto il diritto d'uso di beni appartenenti al demanio comunale, che è inalienabile e non usucupiabile. Sotto il profilo formale, la concessione presuppone e comprende, inscindibilmente, sia l'atto amministrativo, adottato dalla Giunta Comunale, sia il contratto stipulato con il concessionario (c.d. "concessione contratto"), in cui il primo atto deve essere espressamente richiamato; in mancanza di uno dei due predetti atti, la concessione è da considerarsi inesistente.
2. Le concessioni di campi ad inumazione di cui all'art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 285/90 hanno una durata di anni 20 e possono essere rinnovate, compatibilmente con le generali esigenze cimiteriali.
3. Le concessioni a tumulazione individuale hanno una durata di 40 anni e possono essere rinnovate nel caso in cui non sia esaurito il processo di mineralizzazione della salma, oppure a norma dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, per una sola volta, fino ad un massimo di anni 20, compatibilmente con le generali esigenze cimiteriali.
4. Le concessioni per famiglie o enti hanno una durata di 99 anni e possono essere rinnovate, compatibilmente con le generali esigenze cimiteriali.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 29.

Art. 32
(Titolarità delle concessioni individuali)

1. La concessione individuale viene rilasciata per la tumulazione di una persona già venuta a morte, e sottoscritta da un parente o altra persona o ente interessato.
2. In via eccezionale, nella concessione individuale può essere designata dal concessionario una persona vivente che abbia superato i 65 anni di età, per essere tumulata al momento del suo decesso. In tale ipotesi, il concessionario potrà designare se stesso, sempre che egli abbia superato i 65 anni di età.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario ed urne cinerarie.
4. Alla scadenza delle concessioni le cassette ossario e le urne cinerarie saranno collocate, rispettivamente, negli appositi edifici.

Art. 33
(Titolarità delle concessioni per famiglie)

1. Per famiglia della persona fisica che sottoscrive la concessione si intende il complesso di tutte le persone fisiche legate alla stessa dai vincoli di parentela di cui all'art. 433 del Codice Civile;

alle salme di tali persone fisiche - che dovranno essere individuate nell'atto di concessione - sono riservate le tumulazioni.

2. Alla morte del titolare, succedono - limitatamente agli obblighi derivanti dalla originaria concessione - i suoi successibili ex Titolo II, Libro Secondo del Codice Civile, i quali, a pena di decadenza della concessione predetta , devono darne comunicazione al Comune e, occorrendo, devono nominare, avanti il Responsabile del Servizio, il loro comune rappresentante.
3. Finchè dura la concessione familiare, sono ammesse altre tumulazioni nei loculi resi liberi dalle estumulazioni straordinarie di altre salme della famiglia richieste dal titolare della concessione, o dall'avente causa ex precedente comma, dopo che sia trascorso un periodo di almeno quaranta anni dalla data di tumulazione delle salme ed osservata la procedura di cui agli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 285/90, previo pagamento dei diritti previsti in tariffa.
4. In caso di proroga della concessione, deve essere stipulato nuovo ed autonomo atto di concessione, ai fini della individuazione delle persone fisiche, per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo. La nuova concessione implica l'estumulazione obbligatoria delle salme, se ed in quanto ne ricorrano i presupposti - osservata sempre la procedura di cui agli artt. 86 e seguenti del D.P.R. n. 285/90 - con la collocazione in cassette ossario dei resti mineralizzati, da tumulare nella stessa sepoltura privata, a spese dei nuovi concessionari.
5. La tumulazione di salme estranee alla famiglia del titolare della concessione, a richiesta scritta di costui, e fatto salvo l'art. 27, esige il pagamento di apposito diritto previsto nella tariffa.

Art. 34
(Titolarità delle concessioni ad enti)

1. Per enti si intendono gli enti morali, le persone giuridiche private e quelle religiose che abbiano personalità giuridica ex artt. 11 e seguenti del Codice Civile e che non abbiano per oggetto l'esercizio di un'attività economica. Tali enti possono essere titolari di una concessione per sepolture private.
2. Sono esclusi dalle concessioni cimiteriali le società e gli enti comunque denominati di cui al libro V del Codice Civile. La Giunta Municipale potrà, in casi eccezionali e per motivi di ordine sociale, consentire deroghe.
3. Nell'atto di concessione originario, stipulato con i rappresentanti legali degli enti – a tanto autorizzati dai competenti organi, a norma dei rispettivi statuti – devono essere indicate le persone ed il vincolo che intercorre con l'ente stesso oppure le condizioni idonee ad identificarle, che saranno inumate o tumulate nella sepoltura privata, oggetto della concessione. La richiesta di sepolture di persone diverse dalle prime, potrà essere autorizzata previo pagamento di uno speciale diritto previsto nella tariffa.

Art. 35
(Cellette ossario)

1. In apposito edificio, costruito a cellette ossario, verranno raccolte le cassette ossario che siano richieste dai parenti in occasione delle esumazioni o estumulazioni, previo pagamento di un diritto previsto nella tariffa. In mancanza di espressa richiesta, i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune.
2. Le cassette ossario potranno essere collocate, a richiesta dei parenti, in loculi, in occasione di una tumulazione, con il consenso scritto del concessionario o di un suo avente causa.
3. Le cassette ossario dovranno essere delle dimensioni e caratteristiche prescritte nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 36
(Revoca delle concessioni a tempo determinato)

1. Per concrete ragioni di pubblico interesse, nell'ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, le concessioni per le sepolture private a tempo determinato possono essere revocate con deliberazione della Giunta Comunale, ampliamente motivata ed osservata la procedura di cui alla legge sul diritto di accesso al procedimento n. 241/1999 e relativo regolamento.

Art. 37
(Decadenza delle concessioni – Retrocessione)

1. Il concessionario delle sepolture private incorre nella decadenza della concessione, ossia dal diritto d'uso sottostante, per gravi violazioni degli obblighi risultanti dal relativo titolo.
2. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale, nelle forme e con la procedura di cui al precedente articolo.
3. In caso di decadenza della concessione, il Comune procederà all'estumulazione delle salme – osservando la procedura di cui agli artt. 82 e seguenti del R.D. n. 285/90 – a proprie spese, e raccoglierà in cassette ossario i resti mineralizzati, che verranno tumulati nella medesima sepoltura, con le necessarie indicazioni in apposita lapide.
4. La rinuncia alla concessione determina, in ogni caso, la retrocessione del diritto d'uso in capo al Comune, esclusa qualsiasi corresponsione di corrispettivi, rimborsi, ecc..., a qualsiasi titolo.

TITOLO III
(DISPOSIZIONI VARIE)

Art. 38
(Orari, vigilanza e servizio di custodia)

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri sono assicurati dai responsabili e dagli addetti all'ufficio tecnico e dei servizi cimiteriali ed, in particolare, dal custode del Cimitero in conformità agli artt 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90, ed alle norme del presente regolamento.
3. Il Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolare erogazione dei servizi cimiteriali e funebri.

Art. 39
(Particolari divieti)

1. E' vietato l'ingresso ai Cimiteri:
   a) ai minori di anni 10 non accompagnati da persona adulta;
   b) alle persone in stato di ubriachezza od il cui comportamento risulti indecoroso o sconveniente.
2. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la sacralità del luogo.
3. In particolare è proibito:
   a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, provocare frastuono;

b) imbrattare in qualsiasi modo gli edifici, le aree verdi, i viali le sepolture ed ogni altro manufatto;
c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi contenitori o spazi;
d) appendere od apporre sulle tombe, lapidi o cippi indumenti, oggetti o qualsiasi altra cosa che non siano gli accessori debitamente autorizzati e verificati dal personale preposto; ornare le tombe con fiori che non siano debitamente raccolti in modo ordinato, negli appositi vasi, oppure, che siano d'intralcio al passaggio fra le tombe o che in qualsiasi modo ingombrino spazi non di pertinenza delle relative sepolture in genere;
e) introdurre nei Cimiteri veicoli di qualsiasi tipo ed altri oggetti tranne quelli debitamente autorizzati;
f) toccare o rimuovere dalle sepolture altrui qualunque cosa (fiori, ricordi, accessori, ornamenti, lapidi, ecc...);
g) asportare qualsiasi cosa dai cimiteri senza la preventiva autorizzazione;
h) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini e verde pubblico in genere; camminare o sedere sui tumuli, sui monumenti funebri o su qualunque sepoltura o scrivere alcunché sui muri o sulle lapidi;
i) eseguire lavori, iscrizioni od opere in genere senza la preventiva autorizzazione da esibire al Custode cimiteriale;
l) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, o le persone che legittimamente si trovano entro le mura cimiteriali, facendo offerta di servizi, di oggetti, distribuendo volantini o indirizzi, o pubblicizzando qualsiasi cosa; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese incaricate di svolgervi attività o gestire servizi cimiteriali;
m) scattare fotografie di tombe, di cortei funebri, di opere funerarie, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio, da esibire al Custode e , se trattasi di tombe e sepolture private, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

4. La violazione dei divieti sarà punita ai sensi di legge.
5. I divieti predetti, in quanto applicabili, si intendono estesi anche alle zone immediatamente adiacenti ai Cimiteri.

Art. 40
(Esecuzione di lavori da parte di concessionari)

1. Nell'esecuzione di scavi, costruzioni ed altri lavori, debitamente autorizzati, i concessionari dovranno usare la massima diligenza nel compiere le opere, onde evitare danni alle sepolture, agli accessori funebri e ad ogni altro manufatto pubblico e privato, nonché al verde pubblico.
2. Gli autoveicoli, i carri e gli automezzi in genere, necessari all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, potranno entrare nei cimiteri esclusivamente se debitamente autorizzati e controllati per il servizio medesimo; per il passaggio dovranno eseguire l'itinerario prestabilito dal custode.
3. Nei cimiteri dovranno essere introdotti solo manufatti e materiali in condizione di essere senz'altro adoperati, evitando le opere di lavorazione all'interno dei cimiteri;
4. I materiali e gli attrezzi di lavoro dovranno essere immediatamente rimossi dopo l'ultimazione dei lavori, con l'obbligo del ripristino immediato dell'ordine e della pulizia anche delle zone adiacenti a quella in cui sono stati eseguiti i lavori.

Art. 41
(Pulizia dei Cimiteri – Rifiuti cimiteriali)

1. Viali, aiole e verde pubblico in genere ed ogni altra area cimiteriale devono essere costantemente sgombrati da ogni erbaccia od altro impedimento od imbratto ed i cimiteri dovranno essere mantenuti puliti, ordinati e decorosi.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiutai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1992, n. 915 e devono essre smaltiti nel rispetto della suddetta normativa, compresa quella comunitaria.

Art. 42
(Uffici Comunali di Polizia Mortuaria)

1. Gli Uffici Comunali cui è demandato l'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, in materia di Polizia Mortuaria, sono:
   A) L'UFFICIO AMMINISTRATIVO DI POLIZIA MORTUARIA, che provvede all'espletamento delle procedure amministrative e contrattuali relative a:
   a) istanze, autorizzazioni, provvedimenti, ordinanze sindacali in materia di autorizzazioni al seppellimento ed al trasporto salma, coordinate con le competenze in materia attribuite all'Ufficiale dello Stato Civile;
   b) concessioni cimiteriali di sepolture in genere, redazione dei relativi contratti e loro registrazione;
   c) provvedimenti sindacali in materia di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, orari di apertura dei cimiteri e dei trasporti funebri;
   d) adempimenti burocratici relativi alle scadenze delle concessioni cimiteriali;
   e) procedure relative alle cremazioni;
   f) vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni proprie del Custode Cimiteriale;
   g) riscontro periodico delle proprie risultanze con quelle del Custode;
   h) applicazione di ogni disposizione di legge, regolamento, istruzione, circolare od altro provvedimento in materia;
   i) collegamento e coordinamento con l'attività degli organi della Unità Sanitaria Locale preposti ai compiti in materia di medicina necroscopica.
   B) L'UFFICIO TECNICO E DEI SERVIZI CIMITERIALI, che provvede a tutti gli adempimenti i carattere tecnico, relativi alla costruzione ed alla manutenzione dei Cimiteri; in particolare, detto ufficio vigila sulle seguenti attività:
   a) costruzioni, pubbliche e private, nei cimiteri, sia di sepolture che di ogni altra opera o manufatto;
   b) impiego delle aree, delle opere e dei servizi funebri, studiando e formulando proposte sulle gestioni tecniche necessarie od opportune per il regolare svolgimento dei servizi e per le relative esigenze;
   c) autorizzazioni e concessioni relative ad opere, costruzioni di sepolture dei vari tipi previsti, ai vari manufatti;
   d) regolare erogazione dei servizi cimiteriali, in collaborazione con i competenti organi dell'Unità Sanitaria Locale, e del servizio di trasporti funebri;
   e) corretto adempimento da parte del Custode e del personale addetto ai Cimiteri dei compiti d'istituto;
   f) tenuta ed aggiornamento delle planimetrie cimiteriali di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90;
   C) L'UFFICIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO, che provvede a tutto quanto previsto, in materia, dal presente regolamento.
2. Il Regolamento organico del personale identifica il numero, lo stato giuridico del personale addetto ai tre uffici predetti, con i relativi rapporti di gerarchia.

Art. 43
(Personale addetto ai Cimiteri)

1. Ai Cimiteri Comunali è addetto un Responsabile del Servizio di custodia, nella persona del Custode, mentre i servizi cimiteriali obbligatori (inumazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc...) sono garantiti da altro personale, comunque tenuto al rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di ogni altra norma in materia.
2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal Regolamento Organico del personale o da apposita normativa contrattuale.

Art. 44
(Necrofori e interratori)

1.I necrofori/interratori eseguono i servizi interni del cimitero e principalmente:
   a) le inumazioni, le esumazioni e relativi scavi ed interramenti;
   b) le tumulazioni e relative opere murarie;
   c) il trasporto delle salme dall'ingresso del Cimitero alle fosse o loculi o cappelle o ad ogni altra sepoltura, secondo le destinazioni prefissate, nonché il trasporto dalla sepoltura all'ingresso del cimitero nel caso di traslazione di salme;
   d) la pulizia dei cimiteri, dei riquadri , delle aree, dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe e la cura del verde cimiteriale;
   e) la decorosa tenuta dei manufatti comunali, degli attrezzi ed in genere dei cimiteri;
2. Le mansioni dei necrofori/interratori possono essere svolte o da personale comunale, appositamente identificato nel regolamento organico del personale oppure da personale esterno al Comune in base ad un rapporto di concessione, in conformità a quantoprevisto dal precedente art.11, oppure in base a contratti/disciplinari stipulati con artigiani ed altri piccoli imprenditori locali.
3. Il numero dei necrofori/interratori non può, comunque, essere inferiore a 4 unità per ogni inumazione o tumulazione.
4. Nell'espletamento delle mansioni di competenza i necrofori/interratori devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge, regolamento od altro provvedimento vigente in materia.

Art. 45
(Doveri speciali del personale addetto ai cimiteri)

1. Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni ed al dovere di collaborazione per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno conforme alla sacralità del luogo ed in conformità alle direttive impartite dagli Uffici Comunali.
2. In particolare, detto personale ha l'obbligo di:
   a) indossare, in servizio, la divisa e tenerla in condizioni decorose;
   b) presentarsi in servizio in qualunque ora, al di fuori del normale orario di lavoro ed anche festivo o notturno, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
3. Allo stesso personale è fatto divieto di:
   a) assumere incarichi di qualsiasi genere di natura privatistica, anche a titolo gratuito, all'interno del cimitero ed in quanto connessi con l'espletamento delle mansioni di loro competenza;
   b) asportare oggetti o materiali di qualsiasi tipo;
   c) sollecitare mance.

TITOLO IV
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Art. 46
(Formazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale dovrà approvare il Piano Regolatore Cimiteriale e relative norme tecniche disciplinanti qualsiasi attività edilizia all'interno dei cimiteri. Rientra nel concetto di attività edilizia anche la posa in opera di monumenti, manufatti, ecc... A tale attività, che sono autonome, non si applicano le disposizioni concernenti l'attività urbanistica, né il regolamento edilizio.
2. L'attività edilizia e la posa in opera di monumenti o di qualsiasi altro notevole manufatto sulle sepolture, anche private, sono soggette ad apposita autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia; tali attività potranno essere non autorizzate, se le opere risultino, a giudizio insindacabile del Sindaco, non conformi all'architettura ed all'estetica dei Cimiteri.

Art. 47
(Informatizzazione dei servizi cimiteriali)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i servizi cimiteriali saranno informatizzati, per assicurare il costante aggiornamento di tutti i dati necessari al regolare funzionamento dei servizi stessi.

Art. 48
(Censimento dello stato di fatto dei Cimiteri Comunali)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, verranno adottati i seguenti provvedimenti:
   a) con apposita ordinanza, il Sindaco designerà il personale dell'Ufficio Tecnico che, in collaborazione con il Servizio Igiene Pubblica dovrà procedere al censimento dello stato dei luoghi di tutte le sepolture, anche private, per accertarne il contenuto, i necessari interventi di manutenzione straordinaria, prefissando il termine entro cui detto censimento dovrà concludersi con relazione sottoscritta anche dal responsabile del predetto Ufficio Sanitario;
   b) con apposita ordinanza da affiggersi nei prescritti spazi pubblici, il Sindaco inviterà i titolari delle concessioni cimiteriali a depositare copia del relativo titolo presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.
2. Sulla base del predetto censimento, verrà predisposto, in collaborazione con il Responsabile del servizio sanitario, un programma di organici interventi, tesi ad eliminare ogni pregiudizio che impedisca il normale svolgimento dei servizi cimiteriali in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.
3. In difetto del regolare titolo di concessione (deliberazione e "concessione contratto"), si procederà – a spese del Comune – alla estumulazione delle salme, secondo la procedura prescritta dal D.P.R. n. 285/90, sotto la direzione del Responsabile del Servizio Sanitario, ai fini del recupero degli spazi per la costruzione di nuovi loculi, per far fronte alle urgenti ed inderogabili necessità del servizio e previo risanamento igienico e relativa manutenzione straordinaria dei locali. I resti mortali verranno raccolti in cassette ossario e tumulate – sempre a spese del Comune – nelle apposite cellette ossario, con l'indicazione delle generalità del defunto.

Art. 49
(Entrata in vigore – Abrogazione del vigente regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al 15° della sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune unitamente alla relativa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'inizio della pubblicazione stessa dalla data in cui questa sarà divenuta esecutiva ex lege. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria ed ogni altra norma incompatibile con il primo.